

- > 2010: 60 milioni di euro;
- > 2011: 50 milioni di euro;
- > 2012: 51 milioni di euro;
- > 2013: 52 milioni di euro.

Il *cash flow* previsionale dei contratti di *leasing* operativo sottoscritti da Endesa è il seguente:

- > 2009: 30 milioni di euro;
- > 2010: 27 milioni di euro;
- > 2011: 26 milioni di euro;
- > 2012 e seguenti: 59 milioni di euro.

Gli impegni per energia elettrica ammontano al 31 dicembre 2008 a 32.947 milioni di euro, di cui 12.499 milioni di euro relativi al periodo 2009-2013, 6.963 milioni di euro relativi al periodo 2014-2018, 6.773 milioni di euro al periodo 2019-2023 e i rimanenti 6.712 milioni di euro con scadenza successiva.

Gli impegni per acquisti di combustibili, determinati in funzione dei parametri e dei cambi in essere alla fine dell'esercizio (trattandosi di forniture a prezzi variabili, per lo più espressi in valuta estera), ammontano al 31 dicembre 2008 a 64.294 milioni di euro, di cui 34.471 milioni di euro relativi al periodo 2009-2013, 22.649 milioni di euro relativi al periodo 2014-2018, 6.981 milioni di euro al periodo 2019-2023 e i rimanenti 193 milioni di euro con scadenza successiva.

Le forniture varie includono, per 388 milioni di euro, gli impegni assunti relativamente all'accordo di collaborazione siglato con EdF il 30 novembre 2007 per la costruzione dell'impianto nucleare di Flamanville. Tale ammontare rappresenta la partecipazione di Enel, nella misura del 12,5%, alle spese di costruzione dell'impianto, il cui avvio si prevede per il 2012.

39. Passività e attività potenziali

Giudizi in materia tariffaria

Enel è parte in una serie di giudizi promossi da alcune imprese ad altissimo consumo di energia elettrica volti a contestare, in tutto o in parte, la legittimità dei provvedimenti con cui il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), prima, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dopo, hanno determinato di volta in volta le variazioni alle componenti delle tariffe elettriche. La giurisprudenza sino a ora formatasi si è prevalentemente orientata per il rigetto dei ricorsi proposti. Pertanto, alla luce di tali decisioni pare ragionevole ipotizzare come remota la possibilità di potenziali passività.

Contenzioso in materia ambientale

Il contenzioso in materia ambientale riguarda, principalmente, l'installazione e l'esercizio di impianti elettrici di Enel Distribuzione, succeduta a Enel SpA nei relativi rapporti.

Enel Distribuzione è convenuta in vari giudizi, civili e amministrativi, nei quali vengono richiesti, spesso con procedure di urgenza, in via cautelare, lo spostamento o la modifica delle modalità di esercizio delle porzioni di rete elettrica, da parte di coloro che risiedono in prossimità delle stesse, sulla base della presunta potenziale

dannosità degli impianti, nonostante gli stessi siano stati installati nel rispetto della normativa vigente in materia. In alcuni casi sono state avanzate anche richieste di risarcimento dei danni alla salute asseritamente conseguenti all'esposizione ai campi elettromagnetici. L'esito dei giudizi è generalmente favorevole alla società. Si segnala in merito una decisione del febbraio 2008, che ha riconosciuto che il rispetto dei cautelativi limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici previsti dalla normativa vigente assicura, in conformità agli studi più accreditati in materia e alle indicazioni emergenti a livello europeo, la tutela della salute. Vi sono sporadici casi in cui si sono avute pronunce sfavorevoli, in sede cautelare, che, peraltro, sono state tutte oggetto di impugnativa. Allo stato attuale, nel merito non vi sono sentenze negative passate in giudicato e in nessun caso è stata accolta domanda di risarcimento danni alla salute, mentre in una recente pronuncia del febbraio 2008 (impugnata innanzi alla Corte di Appello competente) è stato riconosciuto un danno legato allo "stress" provocato dalla presenza dell'elettrodotto e dal timore dei possibili effetti negativi alla salute.

Vanno segnalate anche controversie concernenti i campi elettromagnetici delle cabine di media e bassa tensione poste all'interno di edifici, peraltro, a giudizio dei tecnici della società, sempre rispettosi dei limiti di induzione previsti dalla normativa nazionale; al riguardo, si segnalano due recenti decisioni che hanno confermato che il rispetto della specifica vigente normativa assicura la tutela della salute.

Nell'agosto 2008 è stata depositata una sentenza della Corte di Cassazione (relativa a un elettrodotto di trasmissione a 380 kW "Forlì-Fano", non più di proprietà Enel) la quale, in contrasto con le attuali risultanze scientifiche in materia, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le cefalee lamentate da alcuni soggetti e l'esposizione ai campi elettromagnetici. La situazione relativa al contenzioso si è evoluta grazie al chiarimento del quadro legislativo intervenuto a seguito dell'entrata in vigore della legge quadro sulla tutela dall'inquinamento elettromagnetico (n. 36 del 22 febbraio 2001), e del decreto di attuazione relativo agli elettrodotti (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003). La nuova normativa, infatti, ha inteso armonizzare l'intera materia sul territorio nazionale. È previsto, tra l'altro, un programma di dieci anni, a partire dall'entrata in vigore della citata legge n. 36/2001, per il risanamento degli elettrodotti nonché la possibilità di recupero integrale o parziale, tramite le tariffe, degli oneri sostenuti dai proprietari delle linee di trasmissione e distribuzione e delle cabine, secondo criteri che saranno determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi della legge n. 481/95, trattandosi di costi sopportati nell'interesse generale.

Si segnala che, allo stato, non è stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativo alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento degli elettrodotti (art. 4, comma 4 della legge n. 36/2001), mentre con decreto del Direttore generale per la salvaguardia ambientale del 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono state approvate le procedure di misura e di valutazione dell'induzione magnetica, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003, nonché con decreto del medesimo Ministero del 29 maggio 2008 sono state approvate le metodologie di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) della legge n. 36/2001.

Sono pendenti, infine, talune vertenze in materia urbanistica e ambientale, connesse con la costruzione e l'esercizio di alcuni impianti di produzione e di linee di distribuzione. L'esame di tali vertenze fa ritenere, in linea generale, come remoti eventuali esiti negativi. Per un numero limitato di giudizi non si possono tuttavia escludere esiti sfavorevoli le cui conseguenze potrebbero

consistere, oltre che nell'eventuale risarcimento dei danni, nel sostenimento di oneri connessi alle modifiche degli impianti e alla temporanea indisponibilità degli impianti stessi. Si tratta di oneri allo stato attuale non oggettivamente determinabili e non compresi quindi in sede di determinazione del "Fondo contenzioso, rischi e oneri diversi".

Centrale termoelettrica di Porto Tolle - Inquinamento atmosferico - Procedimento penale a carico di Amministratori e dipendenti di Enel - Risarcimento del danno ambientale

Con sentenza del 31 marzo 2006 il Tribunale di Adria, a conclusione di un procedimento penale iniziato nel 2005, ha condannato ex Amministratori e dipendenti di Enel per taluni episodi di inquinamento atmosferico riconducibile alle emissioni della centrale termoelettrica di Porto Tolle. La sentenza, provvisoriamente esecutiva, per gli effetti civili ha condannato, fra l'altro, gli imputati ed Enel in solido, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore di una pluralità di soggetti, persone fisiche ed enti locali. Tale risarcimento è stato riconosciuto in 367.000 euro a favore di alcuni soggetti, per lo più privati, mentre la quantificazione del risarcimento a favore di alcuni enti pubblici (Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Provincia di Rovigo e Comuni vari) è stato rimesso a un successivo giudizio civile, liquidando però – fin d'ora e a titolo di "provvisionale" – circa 2,5 milioni di euro complessivi.

Nei confronti della sentenza del Tribunale di Adria è stato presentato appello sia dalla Società sia dai dipendenti e dagli ex Amministratori della stessa; in caso di conferma della pronuncia del giudice penale, l'eventuale giudizio instaurato in sede civile, da parte dei soggetti interessati, per il risarcimento completo dei danni subiti potrebbe vedere la Società esposta al rischio di esborsi ulteriori, ancorché a oggi non quantificabili. In caso di accoglimento dell'appello, la Società potrà recuperare in tutto o in parte le somme già corrisposte.

Contenzioso stragiudiziale e giudiziale connesso al *black-out* del 28 settembre 2003

In relazione al *black-out* del 28 settembre 2003, sono pervenute, da parte di clienti di Enel Distribuzione, numerose lettere (predisposte, per lo più, in maniera uniforme, secondo i modelli elaborati dalle Associazioni dei consumatori), concernenti la richiesta stragiudiziale di indennizzi automatici/forfettari, sulla base delle Carte del servizio elettrico e delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - AEEG (pari a 25,82 euro ciascuno), nonché di ulteriori danni, per i quali il cliente si riservava la quantificazione ai fini di eventuali azioni giudiziarie. Per quanto attiene alle richieste giudiziali, singolarmente di modesto importo, alla fine del 2008 risultano promossi circa 120.000 giudizi (concentrati essenzialmente nelle Regioni Calabria, Campania e Basilicata) volti a richiedere i citati indennizzi automatici/forfettari. Enel Distribuzione ha contestato tali richieste con le seguenti argomentazioni: in primo luogo, si è precisato che le delibere dell'AEEG, così come le richiamate Carte del servizio elettrico (la cui normativa di riferimento è stata, peraltro, abrogata) non prevedono l'indennizzo automatico/forfettario richiesto per il caso di interruzione della fornitura, come è stato, altresì, puntualizzato dalla stessa AEEG in un suo comunicato stampa. In secondo luogo, si è sostenuto che, nelle modalità e con l'intensità con cui si è verificato, il *black-out* del 28 settembre 2003 ha rappresentato un evento imprevisto e imprevedibile e che, conseguentemente, non possa configurarsi alcuna responsabilità in capo alle società del Gruppo, essendo le cause riconducibili a eventi di natura eccezionale

del tutto estranei alle dette società. Nell'ambito del contenzioso in esame, alla fine del 2008 risultano emanate dai Giudici di Pace oltre 84.000 sentenze, con prevalenza di quelle di accoglimento della domanda di risarcimento, i cui oneri potranno essere parzialmente recuperati attraverso le vigenti coperture assicurative. I Giudici di Tribunale che si sono pronunciati in sede di appello hanno quasi tutti deciso a favore di Enel Distribuzione motivando sia in relazione alla carenza di prova dei danni denunciati, sia riconoscendo l'estraneità della società all'evento. Le poche sentenze sfavorevoli a Enel Distribuzione sono state impugnate davanti alla Corte di Cassazione. In considerazione delle contestazioni da parte delle compagnie assicurative, nel mese di maggio 2008 Enel ha notificato alla Compagnia assicuratrice un atto di citazione volto all'accertamento del proprio diritto al rimborso di quanto pagato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli.

Estensione dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili ("ICI")

Con l'art. 1 *quinquies* del decreto legge del 31 marzo 2005, n. 44 – "recante disposizioni urgenti in materia di enti locali" – aggiunto in sede di conversione, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, è stato previsto che l'art. 4 della legge catastale, approvata con regio decreto legge del 13 aprile 1939, n. 652, si interpreta, limitatamente alle centrali elettriche "nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti a esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso".

Si fa notare che la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con Ordinanza n. 16/13/06 depositata il 13 luglio 2006, aveva rimesso dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 *quinquies* citato, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata.

Il 20 maggio 2008 è stata emessa dalla Corte Costituzionale la sentenza n. 162/2008 che ha ritenuto di considerare prive di fondamento le questioni sollevate dalla CTR dell'Emilia Romagna e ha, pertanto, confermato la legittimità della nuova disposizione interpretativa, i cui principali effetti per il Gruppo sono quelli di seguito evidenziati:

- > rilevanza del valore delle "turbine" nella valutazione catastale degli impianti;
- > possibilità, da parte degli Uffici Locali del Territorio, di rettificare senza un termine di decadenza le rendite proposte da Enel;
- > efficacia delle rettifiche solo a decorrere dalla loro notifica;
- > conseguente e probabile limitazione della retroattività degli effetti dell'art. 1 *quinquies* alle sole centrali attualmente in contenzioso.

Nella sentenza è stato, altresì, affermato che "... il principio per cui alla determinazione della rendita catastale concorrono gli elementi costitutivi degli opifici ... anche se fisicamente non incorporati al suolo vale per tutti gli immobili di cui all'articolo 10 del regio decreto legge n. 652 del 1939" e non solo per centrali elettriche.

Si segnala, infine, che nessun criterio valutativo risulta essere stato introdotto sinora per i beni mobili ritenuti catastalmente rilevanti, né in relazione al metodo di valutazione né in relazione alla effettiva individuazione dell'oggetto di valutazione, e la sentenza predetta non sembra fornire alcun indirizzo in merito.

Enel Produzione ed Enel Green Power, pertanto, relativamente ai contenziosi in essere, continueranno a stare in giudizio per richiedere un sostanziale ridimensionamento dei valori originariamente attribuiti dagli Uffici del Territorio a queste parti d'impianto, ma hanno comunque provveduto all'adeguamento del Fondo rischi e oneri in misura adeguata a contrastare l'eventuale rischio di totale

soccombenza, anche in relazione ai nuovi accertamenti sinora pervenuti. Non hanno però ritenuto di dover effettuare ulteriori accantonamenti che tenessero conto di eventuali effetti retroattivi della norma sulle proposte di rendite sinora non oggetto di rilievi da parte degli Uffici del Territorio e che comunque per la maggior parte riguarderebbero impianti di minori dimensioni.

Evoluzione delle indagini da parte della Procura di Milano e della Corte dei Conti su ex dirigenti

Nel febbraio 2003 la Procura della Repubblica di Milano ha avviato un procedimento a carico di ex Amministratori e terzi per atti illeciti compiuti in danno della società Enelpower e per pagamenti da parte di fornitori per ottenere l'aggiudicazione di talune commesse. Il 16 gennaio 2008 si è tenuta l'udienza preliminare del procedimento a seguito della quale il Giudice per le indagini preliminari ha sciolto la riserva ammettendo la costituzione di parte civile delle società Enel SpA, Enelpower SpA ed Enel Produzione SpA. La fase della discussione non è ancora terminata e non è stato ancora fissato un calendario per le udienze successive. In conformità alle deliberazioni assunte dai Consigli di Amministrazione di Enel, Enelpower ed Enel Produzione, sono state avviate specifiche iniziative nei confronti dei fornitori responsabili, che hanno portato alla definizione di accordi transattivi con Siemens e Alstom e, in ultimo, con l'agente Emirates Holdings. Sulla base dei fatti emersi nell'ambito del suddetto procedimento penale, la Corte dei Conti ha citato in giudizio l'ex Amministratore Delegato e un ex dirigente della società Enelpower, nonché l'ex Presidente della società Enel Produzione per l'accertamento di una loro eventuale responsabilità (amministrativa patrimoniale) in relazione a un danno patrimoniale all'Erario. Enel, Enelpower ed Enel Produzione sono intervenuti nel giudizio a sostegno della Procura Regionale. Con sentenza del 22 febbraio 2006 la Corte dei Conti, ritenuta la responsabilità degli ex Amministratori e dirigenti già citati in giudizio, ha riconosciuto in favore di Enelpower un risarcimento complessivo di circa 14 milioni di euro. La sentenza è stata impugnata sia da parte della Procura generale della Corte dei Conti - Sezione Lombardia, sia dagli ex Amministratori e dirigenti. In data 3 dicembre 2008 è stata emessa dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma la sentenza n. 532/2008 che riformula in parte la sentenza di primo grado e condanna gli ex Amministratori e dirigenti al pagamento complessivo di circa 22 milioni di euro. La sentenza, inoltre, convalida il sequestro conservativo disposto dalla Procura Regionale sui beni degli appellanti e condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali di entrambi i giudizi. Nel febbraio 2009 la sentenza è stata impugnata con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione dall'ex Presidente di Enel Produzione. Inoltre, in parallelo al giudizio di cui sopra, Enel Produzione ed Enelpower hanno promosso un'azione revocatoria nei confronti degli aventi causa, dell'ex Amministratore Delegato di Enel Produzione, dell'ex Amministratore Delegato e dell'ex dirigente di Enelpower, ottenendo l'inefficacia nei loro confronti di alcuni atti di dismissione di cespiti. Infine, a seguito delle procedure esecutive azionate nei confronti degli ex Amministratori e dirigenti, sono stati recuperati oltre 300.000 euro.

Contenzioso in tema di modalità gratuite di pagamento della bolletta

In data 21 marzo 2007 è stata pubblicata la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) n. 66/07 che – al termine di una procedura istruttoria avviata nel 2006 – ha irrogato a Enel Distribuzione una sanzione amministrativa pari a 11,7 milioni di euro per presunta violazione della disposizione di una precedente

delibera (n. 55/2000) che prevedeva l'obbligo di indicare sui documenti di fatturazione relativi ai consumi di energia elettrica, fra le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente, la modalità gratuita. Enel ha proposto ricorso al TAR Lombardia per l'annullamento della delibera e della sanzione irrogata, ritenuta illegittima sotto diversi profili e incongrua nel suo ammontare. In data 30 ottobre 2007 Enel Distribuzione ha provveduto al pagamento della sanzione amministrativa irrogata, con ampia riserva di ripetizione all'esito del giudizio pendente dinanzi al TAR e senza prestare acquiescenza al provvedimento sanzionatorio. Il 29 gennaio 2008 si è tenuta l'udienza di discussione del ricorso e il TAR Lombardia, accogliendo le tesi sostenute da Enel, ha escluso l'esistenza di una norma che imponesse a Enel la pubblicità in bolletta delle forme gratuite di pagamento, riconoscendo la piena legittimità del suo operato. Enel – in esecuzione della decisione del giudice amministrativo – ha provveduto a richiedere all'AEEG la restituzione delle somme a suo tempo corrisposte a titolo di sanzione. L'AEEG ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato e si è in attesa della fissazione dell'udienza di discussione. Nel frattempo, si è comunque incrementato il contenzioso civile promosso, innanzi ai Giudici di Pace, da parte dei clienti per ottenere il risarcimento di presunti danni, tutti di minima entità (attualmente sono pendenti circa 24.000 giudizi). La maggior parte delle sentenze sino a ora intervenute sono sfavorevoli a Enel.

Contenzioso Inepar

Si è costituito, dinanzi alla Camera di Commercio Arbitrale di Parigi, il collegio arbitrale che dovrà decidere sulla domanda proposta da Inepar Energia SA, Inepar Administração Participações SA, Inepar Industria e Construções SA, per la condanna di Enelpower al risarcimento di presunti danni che la stessa avrebbe arrecato alle suddette società brasiliane per aver violato un accordo relativo ad alcuni progetti da realizzare in Brasile. La richiesta di danni, originariamente e genericamente pretesa nella misura di circa 114 milioni di dollari statunitensi, è stata successivamente incrementata e precisata da Inepar Energia e Inepar Industria Construções chiedendo la condanna di Enelpower al pagamento di 427 milioni di dollari statunitensi (di cui 10 milioni per inadempimento contrattuale e 417 milioni per danni). Enelpower, nel contestare radicalmente le pretese avversarie, ha articolato le proprie difese e ha presentato domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese già sostenute in relazione all'accordo e per ottenere il risarcimento del danno all'immagine. I legali incaricati da Enelpower hanno confermato che reputano completamente infondata e non provata la richiesta di risarcimento danni e, quindi, ragionevolmente remota la possibilità che la stessa possa essere accolta, mentre la domanda di condanna proposta dalle società brasiliane per inadempimento contrattuale presenta un margine di rischio. Si è in attesa del lodo arbitrale.

Contenzioso BEG

Nel mese di marzo 2009 il Tribunale di Tirana ha dato lettura del dispositivo della sentenza di primo grado del giudizio promosso da Albania BEG Ambient, con il quale veniva chiesta la condanna di Enel ed Enelpower al risarcimento del danno extracontrattuale subito per "azioni e omissioni commesse in mala fede" dalle convenute e per inadempimento di un accordo di collaborazione, stipulato da Enelpower e la controllata italiana della società nel febbraio 2000 e relativo alla costruzione di una centrale elettrica in Albania. La sentenza non è stata depositata e pertanto non se ne conoscono al momento le motivazioni, tuttavia dal dispositivo risulta che il Tribunale di Tirana ha attribuito ad Albania BEG Ambient un

risarcimento per danno extracontrattuale di circa 25 milioni di euro, oltre a un risarcimento per danno contrattuale da determinarsi secondo modalità che verranno puntualizzate nella sentenza.

La sentenza, non provvisoriamente esecutiva, verrà impugnata entro i termini previsti dalla legge locale e in pendenza d'appello rimane inefficace.

Analoga domanda risarcitoria, quantificata nella misura di circa 120 milioni di euro, era stata già proposta dalla società Albania BEG Ambient, senza successo, in un giudizio innanzi alla Camera Arbitrale di Roma, conclusosi con il rigetto della stessa. Il giudizio per l'impugnazione del lodo è ancora pendente innanzi alla Corte d'Appello di Roma.

Contenzioso Wisco

La società Enel.NewHydro Srl ha iniziato un giudizio arbitrale nei confronti di Trenitalia SpA in relazione alla partecipazione nella Water & Industrial Services Company W.I.S.C.O. SpA (di seguito "Wisco") e al corrispondente accordo che era stato concluso (da Enel.Hydro SpA, cui è succeduta per scissione Enel.NewHydro Srl) con Trenitalia SpA in data 23 dicembre 2003. Enel.NewHydro ha chiesto l'accertamento della mancata realizzazione del progetto di sviluppo e valorizzazione di Wisco, presupposto del citato accordo, con conseguente invalidità/inefficacia dello stesso contratto e dell'acquisto, in allora, della partecipazione del 51% in Wisco da Trenitalia (per 15 milioni di euro), oltre che l'inefficacia/invalidità dell'opzione di vendita (a Enel.NewHydro) della residua partecipazione di Trenitalia in Wisco pari al 49% del capitale sociale di quest'ultima. Trenitalia, al contrario, ha chiesto il rigetto delle averse domande e l'accertamento della validità degli accordi ora vincolanti per Enel.NewHydro, nonché dell'atto di esercizio della *put* posto in essere in data 22 maggio 2007 da Trenitalia, con prezzo di vendita pari a 17,5 milioni di euro; ha chiesto, inoltre, anche il risarcimento di danni eventualmente subiti e dimostrati. La prossima udienza è fissata al 6 aprile 2009.

Contestazione dell'Amministrazione finanziaria a Enel Rete Gas

L'Amministrazione finanziaria ha mosso, in esito a una verifica parziale svolta nel 2007, contestazioni nei confronti di Enel Rete Gas con un processo verbale di constatazione relativamente all'anno di imposta 2004. Tali contestazioni riguardano presunte violazioni sulla indeducibilità di minusvalenze, per complessivi 156 milioni di euro, derivanti dalla dismissione di alcuni impianti e dall'operazione di cessione di una partecipazione a Enel Distribuzione. In particolare, la contestazione su tale ultima operazione nasce dal presupposto che la stessa sarebbe stata posta in essere in assenza di valide ragioni economiche e al solo scopo di consentire il conseguimento di un risparmio d'imposta.

Nel mese di maggio 2008 è pervenuta a Enel Rete Gas la richiesta dell'Agenzia delle Entrate di Milano in ordine ai chiarimenti ex art. 37 *bis*, comma 4, DPR 600/73 (contraddittorio obbligatorio con il contribuente); le memorie contenenti i chiarimenti richiesti sono stati consegnati da Enel Rete Gas all'Agenzia delle Entrate nel corso del 2008.

Si ritiene che le predette proposte di recupero a tassazione non siano fondate e che, pertanto, l'ipotesi di soccombenza della società in un eventuale contenzioso può essere considerata non probabile.

In particolare, per quanto concerne la pretesa elusività della cessione della partecipazione, si ritiene che sussistono fondate esigenze di carattere economico che hanno portato alla strutturazione della predetta operazione societaria nei termini in cui fu realizzata.

Passività potenziali Gruppo Endesa

Nell'esercizio 2002 EdF International ha avanzato una richiesta di arbitrato alla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale nei confronti di Endesa Internacional (oggi Endesa Latinoamérica), Repsol e YPF; tale richiesta ha per oggetto il pagamento da parte di Endesa di una somma di 256 milioni di dollari statunitensi (maggiorati di interessi) e da parte del Gruppo Repsol-YPF di una somma di 69 milioni di dollari statunitensi (maggiorati di interessi). La richiesta è stata contestata da Endesa Latinoamérica, Repsol e YPF, che hanno presentato altresì una domanda riconvenzionale per un importo di 58 milioni di dollari statunitensi (Endesa Latinoamérica) e 14 milioni di dollari statunitensi (YPF). Il contenzioso si origina dalla vendita al Gruppo francese delle partecipazioni detenute da Endesa Latinoamérica e YPF nelle società argentine Easa ed Edelnor. In data 22 ottobre 2007 il Tribunale interpellato ha condannato Endesa Latinoamérica al pagamento di circa 100 milioni di dollari statunitensi (più interessi); entrambe le parti hanno presentato ricorso avverso tale decisione. Nell'aprile del 2008 Endesa Latinoamérica e YPF hanno ottenuto dalla giustizia ordinaria argentina una risoluzione che sospende gli effetti della richiesta da parte di EdF.

Esistono tre procedimenti giudiziari in corso contro Endesa Distribución Eléctrica, da cui potrebbero risultare probabili alcune obbligazioni (relative a danni e pregiudizi derivati da un incendio forestale in Catalogna e a reclami per la mancata costruzione di installazioni elettriche nelle isole Canarie) per complessivi 44 milioni di euro. Inoltre, la "Generalitat de Catalunya" ha comminato una sanzione di 10 milioni di euro alla stessa società a causa degli incidenti nel servizio nella città di Barcellona in data 23 luglio 2007; Endesa Distribución Eléctrica ha presentato ricorso sospendendo temporaneamente gli effetti.

La "Intervención General de la Administración del Estado" ha posto alcune obiezioni circa talune sovvenzioni ricevute da Endesa; se tale orientamento venisse confermato dalle Autorità competenti la società sarebbe costretta a rimborsare i contributi ricevuti, per un ammontare di 37 milioni di euro.

Nonostante la filiale brasiliana di Endesa, Ampla Energía e Servicios SA, in seguito Ampla, sia risultata in una sentenza non soggetta alla "contribuzione per il finanziamento della sicurezza sociale (Cofins)", imposta calcolata sui ricavi da vendita di energia elettrica, il Governo brasiliano ha esercitato nel 1997 un'azione rescissoria, con l'obiettivo di revisionare la sentenza precedente, per ottenere la somma di 155 milioni di euro al cambio attuale. Inoltre, nel 2005 l'Amministrazione tributaria brasiliana ha notificato ad Ampla una liquidazione tributaria di 207 milioni di euro a seguito di un ricorso circa la non applicabilità dell'esenzione fiscale degli interessi percepiti dai sottoscrittori di una emissione obbligazionaria a tasso fisso effettuata da Ampla nel 1998. In data 6 dicembre 2007 Ampla ha avuto successo nella seconda istanza amministrativa, ma l'Autorità pubblica brasiliana può ancora presentare ricorso presso il "Consejo Superior de Recursos Fiscales".

Nel 2006 l'Amministrazione tributaria brasiliana ha contestato la classificazione tariffaria e il regime fiscale adottato da Endesa Fortaleza sull'importazione di alcuni beni. Il processo, con una richiesta da parte dell'Amministrazione di 38 milioni di euro al cambio attuale, ha visto prevalere la tesi di Endesa Fortaleza in prima istanza.

Il 30 luglio 2007 Iberdrola ha richiesto a Endesa un indennizzo, per circa 144

milioni di euro, per supposti danni morali e di perdita di prestigio, conseguenti alla sospensione dell'Offerta Pubblica di Acquisto lanciata da Gas Natural e dell'accordo tra Gas Natural e Iberdrola finalizzato alla ripartizione tra le stesse società degli asset eventualmente acquisiti da Endesa.

L'8 maggio 2008 è stata depositata la sentenza relativa all'appello di Endesa contro la sentenza dell'Audiencia Nacional che ha annullato l'ordinanza del 29 ottobre 2002, che disciplina i costi di transizione verso la concorrenza per l'anno 2001. Il tribunale ha respinto la domanda di Endesa confermando la decisione della Audiencia Nacional. Si stima che l'applicazione non dovrebbe avere un significativo impatto economico per la società.

Il 18 settembre 2008 il Ministero dell'Industria, del Turismo e del Commercio ha emanato una risoluzione con la quale si impegna ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti di Endesa Generación, in quanto responsabile del rilascio di particelle radioattive presso la centrale nucleare Asco I. Le violazioni individuate (quattro principali e due minori), definite dalla legge n. 25/1964, prevedono sanzioni complessive per un importo stimato tra i 9 e i 23 milioni di euro.

La Commissione nazionale per l'energia ha avviato procedura di infrazione nei confronti di Endesa Generación per presunte pratiche anticoncorrenziali riguardanti le norme che disciplinano il mercato per la produzione di energia elettrica, avendo essa cessato la produzione nei giorni dal 12 al 17 novembre 2008. L'ammontare massimo della multa è di 6 milioni di euro.

Con riguardo all'imposta su beni immobili per l'anno 2008, l'Amministrazione ha effettuato una nuova valutazione del patrimonio immobiliare con caratteristiche speciali (tra cui centrali di produzione di energia elettrica e porti di proprietà di Endesa Generación). Tali valutazioni sono state esaminate da Endesa Generación e sono state oggetto di ricorso presso le Autorità competenti; i pagamenti finora effettuati ammontano a complessivi 33 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro contestati da Endesa.

40. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Acquisizione del 20% degli impianti di Electricity Supply Board (ESB)

In data 8 gennaio 2009, al termine dell'iter autorizzativo da parte delle autorità regolatorie irlandesi ed europee, si è perfezionata l'acquisizione da parte di Endesa del 20% degli asset di generazione di Electricity Supply Board (ESB) per un corrispettivo di 450 milioni di euro. Gli impianti aggiudicati, per una potenza di 1.068 MW distribuita in quattro centrali in esercizio e 300 MW relativi a due siti in costruzione, costituiscono circa il 16% della capacità totale installata in Irlanda.

Accordo con Acegas-Eps e Tei per la realizzazione di linee elettriche di interconnessione tra Italia e Slovenia

Il 5 febbraio 2009 Acegas-Eps, Enel e Tei hanno siglato l'atto costitutivo della società Adria Link, nella quale i tre soci assumono quote paritarie, con lo scopo di realizzare e gestire infrastrutture elettriche di interconnessione tra l'Italia e la

Slovenia, in linea con le previsioni del cosiddetto Decreto Scajola che, recependo i contenuti del Regolamento Europeo CE 1228/2003, si propone di favorire l'interscambio energetico tra i Paesi comunitari consentendo così efficienze a livello europeo nell'utilizzo delle centrali elettriche e conseguentemente una riduzione dei costi di produzione e di vendita dell'energia. In questo contesto, Adria Link intende sviluppare due progetti di interconnessione che prevedono la costruzione di due elettrodotti in cavo interrato che consentiranno un incremento degli scambi transfrontalieri (NTC - *Net Transfer Capacity*) di circa 250 MW, collegando rispettivamente la stazione elettrica di Zaule (Trieste) con la stazione di Dekani in Slovenia e la stazione elettrica di Redipuglia (Gorizia) con la stazione di Vrtojba in Slovenia. Gli investimenti previsti sono pari a circa 31 milioni di euro, parte dei quali destinati alla riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici.

Accordo con Acciona per l'acquisizione del 25,01% di Endesa

In data 20 febbraio 2009 Enel ha stipulato l'accordo per l'acquisizione della partecipazione del 25,01% posseduta, direttamente e indirettamente, da Acciona in Endesa; con tale ulteriore acquisizione Enel raggiungerà il 92,06% del capitale della principale azienda elettrica spagnola. Il prezzo di acquisto è stato determinato in 11,1 miliardi di euro, in linea con i criteri previsti dal contratto firmato tra Enel e Acciona lo scorso 26 marzo 2007. Tale corrispettivo sarà oggetto di aggiustamento per tenere conto degli interessi che matureranno fino alla data di esecuzione della transazione e dei dividendi che saranno erogati da Endesa ad Acciona. L'accordo, che si è realizzato anche mediante l'esercizio anticipato della *put option* da parte di Acciona rispetto alla data di decorrenza prevista (marzo 2010), soggetto ad alcune condizioni sospensive, prevede altresì la cessione ad Acciona da parte di Endesa di alcuni asset operativi eolici e idroelettrici, per un prezzo pari a 2,9 miliardi di euro. Nella stessa data il Consiglio di Amministrazione di Endesa ha deliberato in merito alla distribuzione di un dividendo di 6,2 miliardi di euro, di cui la quota Enel (67,05%) sarà di circa 4,2 miliardi di euro, quella di Acciona (25,01%) di circa 1,5 miliardi di euro e quella degli azionisti terzi (7,94%) di circa 0,5 miliardi di euro. Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha nel contempo approvato la cessione ad Acciona di alcuni asset in esercizio in Spagna e Portogallo per complessivi 2.105 MW, di cui 1.423 MW rinnovabili e 682 MW idroelettrici convenzionali. Al finanziamento dell'operazione concorre un prestito sindacato di 8 miliardi di euro concordato con un *pool* di 12 banche con scadenza di una quota, pari a poco meno del 70%, a 5 anni (5,5 miliardi di euro in scadenza nel 2014) e, per la restante parte, a 7 anni (2,5 miliardi di euro in scadenza nel 2016).

Si segnala, infine, che in data 3 marzo 2009 la CNMV, organo di vigilanza della Borsa spagnola, ha comunicato che l'acquisto da parte di Enel tramite la sua controllata Enel Energy Europe dell'ulteriore partecipazione del 25,01% di Endesa detenuta da Acciona, a seguito dell'accordo stipulato tra le parti il 20 febbraio 2009, non comporta alcun obbligo di effettuare un'OPA residuale sulle azioni di Endesa.

Accordo Enel-EdF per lo sviluppo del nucleare in Italia

In data 24 febbraio 2009, nel quadro del Protocollo di Intesa italo-francese per la cooperazione energetica, Enel ed EdF hanno firmato un *Memorandum of Understanding* (MoU) che pone le premesse per un programma di sviluppo congiunto dell'energia nucleare in Italia da parte delle due aziende. In particolare, al termine dell'*iter* legislativo e tecnico per il ritorno del nucleare in Italia, Enel ed EdF si impegnano a sviluppare, costruire e far entrare in esercizio almeno 4 unità di generazione, avendo come riferimento la tecnologia EPR (*European Pressurized water Reactor*), il cui primo impianto è in costruzione a Flamanville in Normandia

e che vede la partecipazione di Enel con una quota del 12,5%. L'obiettivo è di rendere la prima unità italiana operativa sul piano commerciale non oltre il 2020. Con tale MoU, Enel ed EdF si impegnano a costituire una *joint venture* paritetica che sarà responsabile dello sviluppo degli studi di fattibilità per la realizzazione delle unità di generazione nucleare EPR. Successivamente, completate le attività di studio e prese le necessarie decisioni di investimento, è prevista la costituzione di società *ad hoc* per la costruzione, proprietà e messa in esercizio di ciascuna unità di generazione nucleare EPR, caratterizzate da:

- > partecipazione di maggioranza per Enel nella proprietà degli impianti e nel ritiro di energia;
- > *leadership* di Enel nell'esercizio degli impianti;
- > apertura della proprietà anche a terzi, con il mantenimento per Enel ed EdF della maggioranza dei veicoli societari.

L'accordo Enel-EdF ha una durata di 5 anni, con possibilità di estensione.

Nella stessa data Enel ha espresso in un secondo MoU la volontà di partecipare all'estensione del precedente accordo sul nucleare a suo tempo raggiunto con EdF per la realizzazione in Francia di altri 5 reattori EPR, a partire da quello che recentemente il Governo francese ha autorizzato nella località di Penly.

Cessione della rete di distribuzione del gas

In data 10 marzo 2009, a completamento delle attività di *due diligence*, il Gruppo ha ricevuto offerte di acquisto che allo stato attuale sono in corso di valutazione. Tali offerte non hanno determinato cambiamenti sulla valutazione delle attività e delle passività destinate alla vendita inerenti alla rete di distribuzione del gas in Italia.

Aumento di capitale

In data 11 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti l'attribuzione, al Consiglio stesso, della delega, ai sensi dell'art. 2433 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale di Enel SpA, entro il 31 dicembre 2009, per un ammontare massimo complessivo di 8 miliardi di euro, mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione a tutti gli azionisti.

L'operazione di aumento di capitale è volta a ridurre il livello di indebitamento e a rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in qualità di azionista, ha già rappresentato l'interesse ad aderire al suddetto aumento di capitale. È stato inoltre già costituito un consorzio di banche che si sono impegnate a sottoscrivere l'intera parte eventualmente rimasta inoptata al termine dell'offerta, fino all'importo massimo complessivo di 5,5 miliardi di euro.

41. Piani di incentivazione su base azionaria

In data 11 giugno 2008 l'Assemblea ordinaria di Enel ha deliberato l'approvazione di strumenti di incentivazione a base azionaria per l'anno 2008, vale a dire il Piano di *stock option* per l'anno 2008 (per brevità, il "Piano 2008"), e il Piano di *restricted share units* ("Piano RSU"), attribuendo al Consiglio di Amministrazione i poteri occorrenti alla concreta attuazione di tali piani, da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi fissati dall'Assemblea medesima. Quest'ultima, in sede straordinaria, ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione un'apposita delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano 2008.

Piani di *stock option*

Con riferimento ai piani di *stock option* adottati in ambito Enel e ancora in essere al 31 dicembre 2008 si riporta di seguito una tabella riassuntiva dell'evoluzione nel corso del 2007 e del 2008 dei suddetti piani con le principali assunzioni utilizzate ai fini del calcolo del *fair value*.

EVOLUZIONE DEI PIANI DI *STOCK OPTION*

Numero di opzioni	Piano 2003	Piano 2004	Piano 2006	Piano 2007	Piano 2008	Totale
Opzioni assegnate al 31 dicembre 2006	47.624.005	38.527.550	31.790.000	-	-	117.941.555
Opzioni esercitate al 31 dicembre 2006	42.226.504	18.472.553	-	-	-	60.699.057
Opzioni decadute al 31 dicembre 2006	3.348.716	1.959.800	286.000	-	-	5.594.516
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2006	2.048.785	18.095.197	31.504.000	-	-	51.647.982
Nuove opzioni assegnate nel 2007	-	-	-	27.920.000	-	27.920.000
Opzioni esercitate nel 2007	711.212	6.705.062	-	-	-	7.416.274
Opzioni decadute nel 2007	-	105.400	619.000	147.000	-	871.400
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2007	1.337.573	11.284.735	30.885.000	27.773.000	-	71.280.308
Nuove opzioni assegnate nel 2008	-	-	-	-	8.019.779	8.019.779
Opzioni esercitate nel 2008	791.550	1.260.200	-	-	-	2.051.750
Opzioni decadute nel 2008	546.023	47.600	30.885.000	613.166	-	32.091.789
Opzioni esistenti al 31 dicembre 2008	-	9.976.935	-	27.159.834	8.019.779	45.156.548
<i>Fair value</i> alla data di assegnazione (euro)	0,37	0,18	0,23	0,29	0,17	
Volatilità	28%	17%	14%	13%	21%	
Scadenza opzioni	Dicembre 2008	Dicembre 2009	Dicembre 2012	Dicembre 2013	Dicembre 2014	

Il Piano 2008 prevede l'assegnazione in favore del *top management* del Gruppo Enel (rappresentato da 16 dirigenti, ivi incluso l'Amministratore Delegato di Enel nella qualità di Direttore Generale) di un numero di opzioni che, in caso di raggiungimento del livello massimo degli obiettivi di *performance* appresso indicati, è suscettibile di comportare un aumento del capitale sociale fino a un massimo di euro 9.623.735.

Il Piano 2008 fissa i seguenti due obiettivi di *performance* di carattere gestionale calcolati su base consolidata, dal cui livello di raggiungimento dipende la determinazione del quantitativo di opzioni effettivamente esercitabili: (i) "*earning per share*" (EPS, rappresentato dalla ripartizione del risultato netto del Gruppo sul numero di azioni Enel in circolazione) relativo al triennio 2008-2010, calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento e (ii) "*return on average capital employed*" (ROACE, rappresentato dal rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito netto medio) relativo al triennio 2008-2010, anch'esso calcolato in base agli importi indicati nei *budget* degli anni di riferimento.

La verifica del conseguimento degli indicati obiettivi di *performance* è prevista nel mese di marzo 2011. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione posta a servizio del Piano 2008 è stato fissato in euro 8,075, ossia in misura pari al prezzo di riferimento del titolo Enel registrato in data 2 gennaio 2008.

Piani di *restricted share units*

Il Piano RSU, legato anch'esso all'andamento dell'azione Enel, si differenzia dai piani di *stock option* in quanto non comporta l'emissione di nuove azioni ed è quindi privo di effetti diluitivi sul capitale sociale. Tale strumento consiste nell'assegnazione ai destinatari di diritti che consentono di ricevere un controvalore in denaro pari al prodotto del numero delle *units* esercitate per il valore medio registrato dal titolo Enel nel mese precedente l'esercizio delle *units* stesse. Tale strumento è rivolto alla generalità del *management* del Gruppo Enel (ivi

inclusi i dirigenti già destinatari del Piano di *stock option* 2008, tra i quali figura anche l'Amministratore Delegato di Enel, nella qualità di Direttore Generale), a eccezione dei dirigenti della Divisione Infrastrutture e Reti. Tale esclusione trova fondamento nell'obbligo in capo a Enel – connesso alla piena liberalizzazione del settore elettrico intervenuta a decorrere dal 1° luglio 2007 – di porre in essere un *unbundling* amministrativo e contabile, tale da separare le attività facenti capo alla Divisione Infrastrutture e Reti dalle attività delle altre aree di *business* del Gruppo.

Numero di RSU	Piano 2008
RSU assegnate nel 2008	1.766.675
RSU esercitate nel 2008	-
RSU decadute nel 2008	-
RSU esistenti al 31 dicembre 2008	1.766.675
- di cui esercitabili al 31 dicembre 2008	-
Fair value alla data di assegnazione (euro)	3,16
Fair value al 31 dicembre 2008 (euro)	3,28
Scadenza <i>restricted share units</i>	Dicembre 2014

In data 31 luglio 2008 il Consiglio di Amministrazione di Enel, in attuazione del mandato ricevuto dall'Assemblea, ha quindi provveduto ad assegnare n. 1.766.675 *units* in favore di 387 dirigenti del Gruppo Enel; le verifiche di competenza del Consiglio di Amministrazione circa la realizzazione delle condizioni di esercizio del Piano di RSU sono previste in occasione dell'approvazione dei progetti di bilancio relativi agli esercizi 2009 (quanto al 50% delle *units* assegnate) e 2010 (quanto al residuo 50% delle *units* assegnate).

Si segnala che nessuna delle indicate 1.766.675 *units* assegnate è decaduta nel periodo compreso tra la data di assegnazione delle opzioni stesse e la fine del 2008.

42. Compensi degli Amministratori, dei sindaci, del Direttore Generale e dei dirigenti con responsabilità strategiche

I compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, al Direttore Generale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche di Enel SpA sono riepilogati nella tabella che segue.

Il prospetto è redatto con riferimento al periodo per cui è stata ricoperta la carica e in base al principio di competenza. I dati relativi ai dirigenti con responsabilità strategiche sono forniti in forma aggregata, secondo quanto indicato nell'art. 78 e nell'allegato 3C della deliberazione Consob n. 11971/1999 (c.d. "Regolamento Emittenti").

Gli Amministratori e i dirigenti con responsabilità strategiche di Enel SpA per le cariche ricoperte in società controllate rinunciano a qualsiasi forma di compenso. Una descrizione del trattamento economico complessivo riconosciuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai membri dei relativi Comitati, nonché al Presidente e all'Amministratore Delegato/Direttore Generale è riportata nella Relazione sulla *corporate governance*, nell'ambito della seconda sezione di tale documento (*sub* "Consiglio di Amministrazione - Compensi").

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI, DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Cognome	Nome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti carica (euro)	Benefici non monetari (euro)	Bonus e altri incentivi (euro)	Altri compensi (euro)	Totale (euro)
Amministratori cessati									
Taranto	Francesco	Consigliere	1/2008-6/2008	approv. bil. 2007	55.416,48				55.416,48
Valsecchi	Francesco	Consigliere	1/2008-6/2008	approv. bil. 2007	52.680,53				52.680,53
Amministratori in carica									
Gnudi	Piero	Presidente	1/2008-12/2008	approv. bil. 2010	700.000,00	13.348,38 ⁽¹⁾	210.000,00 ⁽²⁾		923.348,38
Conti	Fulvio	A.D. e D.G.	1/2008-12/2008	approv. bil. 2010	600.000,00		600.000,00 ⁽³⁾	2.036.308,24 ⁽⁴⁾	3.236.308,24
Ballio	Giulio	Consigliere	1/2008-12/2008	approv. bil. 2010	116.416,30 ⁽⁵⁾				116.416,30
Codogno	Lorenzo	Consigliere	6/2008-12/2008	approv. bil. 2010	64.472,22 ⁽⁶⁾				64.472,22
Costi	Renzo	Consigliere	6/2008-12/2008	approv. bil. 2010	64.471,54				64.471,54
Fantozzi	Augusto	Consigliere	1/2008-12/2008	approv. bil. 2010	121.068,75				121.068,75
Luciano	Alessandro	Consigliere	1/2008-12/2008	approv. bil. 2010	116.915,97				116.915,97
Napolitano	Fernando	Consigliere	1/2008-12/2008	approv. bil. 2010	116.415,97				116.415,97
Tosi	Gianfranco	Consigliere	1/2008-12/2008	approv. bil. 2010	120.082,97 ⁽⁷⁾				120.082,97
Totale compensi Amministratori e D.G.					2.127.940,73	13.348,38	810.000,00	2.036.308,24	4.987.597,35
Sindaci in carica									
		Presidente							
Fontana	Franco	Collegio Sindacale	1/2008-12/2008	approv. bil. 2009	75.000,00				75.000,00
Conte	Carlo	Sindaco effettivo	1/2008-12/2008	approv. bil. 2009	65.000,00 ⁽⁸⁾				65.000,00
Mariconda	Gennaro	Sindaco effettivo	1/2008-12/2008	approv. bil. 2009	65.000,00				65.000,00
Totale compensi Sindaci					205.000,00	-	-	-	205.000,00
Dirigenti con responsabilità strategiche ⁽⁹⁾			1/2008-12/2008				11.352.084,49	11.352.084,49	
TOTALE COMPLESSIVO					2.332.940,73	13.348,38	810.000,00	13.388.392,73	16.544.681,84

(1) Polizza assicurativa.

(2) Componente variabile dell'emolumento relativa all'esercizio 2007, deliberata ed erogata nel corso del 2008. Nel corso del 2009 il Consiglio di Amministrazione provvederà alla eventuale assegnazione della parte variabile dell'emolumento da corrispondere al Presidente per l'esercizio 2008 (per un importo non superiore a euro 560.000,00), una volta effettuate le verifiche circa il conseguimento degli obiettivi del Gruppo prefissati per tale esercizio.

(3) Componente variabile dell'emolumento relativa all'esercizio 2007, deliberata ed erogata nel corso del 2008. Nel corso del 2009 il Consiglio di Amministrazione provvederà alla eventuale assegnazione della parte variabile dell'emolumento da corrispondere all'Amministratore Delegato per l'esercizio 2008 (per un importo non superiore a euro 900.000,00), una volta effettuate le verifiche circa il conseguimento degli obiettivi del Gruppo prefissati per tale esercizio.

(4) Si segnala che tale importo si compone: (i) per euro 702.582,28 della parte fissa dell'emolumento relativo alla carica di Direttore Generale per il 2008; (ii) per euro 700.000,00 della parte variabile dell'emolumento medesimo relativa all'esercizio 2007, deliberata ed erogata nel corso del 2008; (iii) per euro 97.000,00 quale importo attribuito a titolo di gratifica straordinaria *una tantum* che – in forma differenziata, sulla base degli obiettivi di *performance* individualmente raggiunti – è stata riconosciuta in favore di tutti i destinatari del Piano di *stock option* 2005 (in considerazione dei risultati largamente positivi conseguiti dal Gruppo nel periodo, malgrado l'avvenuta decadenza di tale Piano). Al Piano di *stock option* 2005 l'interessato aveva partecipato nella sua precedente posizione di Direttore della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo all'epoca ricoperta; (iv) per euro 21.530,76 quale importo percepito a seguito dell'esercizio di *stock option* e della successiva rivendita delle azioni di compendio che risultano essere state assoggettate a tassazione quale reddito di lavoro dipendente in base alla disciplina fiscale di riferimento (che ha trovato applicazione per l'intero anno 2008); e (v) per euro 515.195,20 del *bonus* riconosciuto in concomitanza con l'esercizio delle stesse *stock option*. Trattasi, a tale ultimo riguardo, di *bonus* riconosciuti alla generalità dei dirigenti assegnatari di *stock option*, al momento dell'esercizio delle opzioni loro assegnate; la misura di tali *bonus*, proporzionale al numero di opzioni esercitate, è correlata alla porzione dei dividendi, distribuiti da Enel dopo l'assegnazione delle *stock option* e prima dell'esercizio delle stesse da parte dei dirigenti assegnatari, che risulta riconducibile a plusvalenze derivanti da dismissione di asset. Nel corso del 2009 il Consiglio di Amministrazione provvederà alla eventuale assegnazione della parte variabile dell'emolumento da corrispondere al Direttore Generale per l'esercizio 2008 (per un importo non superiore a euro 1.050.000,00), una volta effettuate le verifiche circa il conseguimento degli obiettivi del Gruppo prefissati per tale esercizio.

(5) Emolumento versato al Politecnico di Milano per l'importo di euro 5.615,56 ai sensi della legge n. 662/96 art.1, comma 123.

(6) Emolumento versato al Ministero dell'Economia e Finanze per l'importo di euro 63.222,22 ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 1° marzo 2000.

(7) Emolumento versato al Politecnico di Milano per l'importo di euro 5.615,56 ai sensi della legge n. 662/96 art.1, comma 123.

(8) Emolumento interamente versato al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 1° marzo 2000.

(9) Nel corso dell'esercizio 2008 hanno rivestito la qualità di dirigenti con responsabilità strategiche i Direttori di Funzione di Enel SpA e i Direttori di Divisione, per un totale di 17 posizioni dirigenziali. I compensi di tali dirigenti includono anche (i) le somme percepite a seguito dell'esercizio di *stock option* e della successiva rivendita delle azioni di compendio che risultano essere state assoggettate a tassazione quale reddito di lavoro dipendente in base alla disciplina fiscale di riferimento (che ha trovato applicazione per l'intero anno 2008), nonché (ii) i *bonus* riconosciuti in concomitanza con l'esercizio delle stesse *stock option*. Trattasi, a tale ultimo riguardo, di *bonus* riconosciuti alla generalità dei dirigenti assegnatari di *stock option*, al momento dell'esercizio delle opzioni loro assegnate; la misura di tali *bonus*, proporzionale al numero di opzioni esercitate, è correlata alla porzione dei dividendi, distribuiti da Enel dopo l'assegnazione delle *stock option* e prima dell'esercizio delle stesse da parte dei dirigenti assegnatari, che risulta riconducibile a plusvalenze derivanti da dismissione di asset.

Corporate governance

Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari

Sezione I: struttura di *governance* e assetti proprietari

Premessa

Nel corso del 2008 il sistema di *corporate governance* in atto in Enel SpA (nel prosieguo anche "Enel" o la "Società") e nel gruppo societario che a essa fa capo (nel prosieguo, per brevità, il "Gruppo") ha continuato a mantenersi in linea con i principi contenuti nel Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane promosso da Borsa Italiana, pubblicato nel marzo 2006 e disponibile sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo http://www.borsaitaliana.it/chisiamo/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2006/codiceautodisciplina_pdf.htm (nel prosieguo, per brevità, il "Codice di Autodisciplina"), nonché con le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia e, più in generale, con la *best practice* riscontrabile in ambito internazionale.

Tale sistema di governo societario risulta essenzialmente orientato all'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza sociale delle attività in cui il Gruppo è impegnato e della conseguente necessità di considerare adeguatamente, nel relativo svolgimento, tutti gli interessi coinvolti.

Assetti proprietari

Struttura del capitale sociale

Il capitale della Società è costituito esclusivamente da azioni ordinarie, nominative, interamente liberate e assistite da diritto di voto sia nelle Assemblee Ordinarie sia in quelle Straordinarie.

Dal mese di novembre 1999 le azioni della Società risultano quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla Borsa Italiana.

Le azioni della Società sono state quotate fino al mese di dicembre 2007 presso il New York Stock Exchange sotto forma di ADS (*American Depositary Shares*).

Su istanza della Società, giustificata dai bassi volumi delle relative negoziazioni, nonché dagli oneri finanziari e amministrativi legati al mantenimento della quotazione e della registrazione delle stesse ADS negli Stati Uniti, nel mese di dicembre 2007 è venuta meno la quotazione delle medesime ADS (*delisting*) su tale mercato. Nel mese di marzo 2008, a seguito del perfezionamento della procedura di *deregistration* delle ADS (e delle azioni ordinarie) Enel presso la Securities and Exchange Commission (SEC), sono cessati gli obblighi informativi della Società previsti dal *Securities Exchange Act* del 1934 e non sono più applicabili nei confronti di Enel le disposizioni in materia di *corporate governance* contenute nel *Sarbanes-Oxley Act*. A tale ultimo riguardo si segnala peraltro che,